



187.0.0. - DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

**Proposta di Deliberazione N. 2023-DL-197 del 13/07/2023**

CESSIONE DI IMMOBILI NELL'AMBITO DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE EX ART. 11 D. LGS. N. 28/2010 TRA IL COMUNE DI GENOVA E I SIGNORI *OMISSIS* AVENTE AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELL'EREDITÀ DEL SIGNOR *OMISSIS*.

Il Presidente pone in discussione la proposta n. 33 del 14 luglio 2023;

Su proposta dell'Assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca, Francesco Maresca e dell'Assessore all'Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità, Lorenza Rosso;

Premesso che:

dall'apertura del testamento pubblico a rogito del Notaio Aurelio Morello in data *omissis* emergeva che il Signor *omissis*, deceduto il 06.02.2018, aveva nominato erede universale il Comune di Genova, "con l'onere di destinare la sua eredità ai poveri";

i Signori *omissis*, figli del *de cuius*, in data 03.07.2018 notificavano all'Amministrazione ricorso ex art. 749 c.p.c. affinché venisse fissato per il Comune di Genova un termine entro cui accettare o rinunciare all'eredità del loro padre;

la Civica Amministrazione, venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento a seguito della notifica del ricorso, dopo aver svolto le necessarie verifiche, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2019, accettava, ex art. 473 c.c., l'eredità con beneficio di inventario;

con atto di citazione del 13.06.2019 i Signori *omissis*, lamentando lesione della propria quota di legittima, convenivano il Comune in giudizio al fine di ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie a suo favore e la reintegrazione della quota ai sensi dell'art. 537 c.c.;

Premesso altresì che:

il Comune di Genova, costituitosi in giudizio in data 06.11.2019, rilevava la necessità di esperire il preventivo procedimento di mediazione;

i Signori *omissis* avviavano quindi procedura di mediazione all'esito della quale le controparti hanno raggiunto uno schema di Accordo di Conciliazione con cui hanno convenuto, in particolare, quanto segue:

il Comune di Genova si obbliga a trasferire ai Signori *omissis*, a titolo di reintegrazione della loro quota di legittima:

- 1) la quota di comproprietà pari a 1/3 relativa a:
  - a) nel Comune di *omissis*: casa da tetto a terra, articolata su 2 piani (piano terreno e piano primo), situata in *omissis* e censita al Catasto Fabbricati *omissis*; annessi locali di sgombero siti al piano seminterrato e al piano terreno e censiti al Catasto Fabbricati *omissis*; magazzino sito in *omissis* e censito al Catasto Fabbricati al *omissis* (valore stimato in € 24.333,33);
  - b) nel Comune di *omissis*: appezzamenti di terreno, dei quali i figli erano già comproprietari con il *de cuius*, censiti al Catasto Terreni *Omissis* (valore stimato in € 2.633,41);
- 2) la quota di comproprietà pari a 6/90 degli appezzamenti di terreno identificati al Catasto Terreni del Comune di *omissis* (valore stimato in € 117,57);
- 3) la quota di comproprietà pari a 4/6 dell'immobile situato in *omissis*, e censito al Catasto fabbricati *omissis* (valore stimato in € 37.333,33);
- 4) l'importo di € 12.615,55 tratto dal saldo attivo del conto corrente intestato al *de cuius*;
- 5) il credito risarcitorio e restitutorio, per la quota di € 3.233,49 spettante al *de cuius* in proprio e quale erede della Signora *omissis*, vantato nei confronti del Condominio *omissis*;
- 6) l'importo di € 5.227,13 rimasto nella disponibilità dell'Amministratore di Sostegno del *de cuius*, Avvocato *omissis* del Foro di Genova;

per contro, i Signori *omissis* riconoscono che rimangono nella piena proprietà e disponibilità del Comune di Genova:

- 1) il saldo residuo del conto corrente, pari a € 32.246,76;
- 2) l'autovettura Suzuki Swift (valore stimato in € 5.500,00);

Considerato che:

alla luce delle pattuizioni raggiunte dalle parti con lo schema di Accordo, non risulta lesa la quota di legittima dei Signori *omissis*, ammontante a € 81.957,99 (pari ai 2/3 del valore venale dell'asse ereditario), né quella spettante al Comune di Genova, ammontante a € 40.978,99 (pari a 1/3 del valore venale dell'asse);

la Civica Amministrazione non ha interesse a trattenere per sé gli immobili ubicati in *omissis* perché al di fuori del territorio comunale, di non immediato utilizzo e comportanti costi di gestione valutati eccessivi rispetto alla loro potenziale utilità;

il Comune non ha pure interesse a trattenere l'appartamento di *omissis* in quanto, non rivestendo una valenza strategica in relazione ai fini istituzionali dell'Ente, implica un eccessivo aggravamento dei costi sostenuti dall'Amministrazione a titolo di spese condominiali;

l'Ente ha ritenuto maggiormente appropriato avere la disponibilità di una somma da destinare a linee di attività a sostegno e supporto delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale;

in data 20.06.2023 il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 493 c.c., ha autorizzato il Comune di Genova a procedere alla transazione secondo quanto stabilito nello schema di Accordo;

Ritenuto pertanto necessario:

approvare lo schema di Accordo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 28/2010, allegato alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), tra il Comune di Genova e i Signori *omissis* avente ad oggetto la definizione della controversia relativa alla ripartizione dell'eredità del Signor *omissis*;

procedere, conseguentemente, alla transazione alle condizioni tutte stabilite nello schema di Accordo;

L'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Dott. Massimo Prato, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario a dare esecuzione alla proposta di deliberazione in esame;

Attesa la necessità di acquisire il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile di Ragioneria ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, considerato che il presente provvedimento comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e allegato alla presente deliberazione;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera l), del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti Locali), che tra le competenze del Consiglio Comunale individua gli "acquisti e alienazioni immobiliari";

La Giunta

Propone al Consiglio Comunale

- 1) di procedere alla transazione sugli immobili indicati e alle condizioni previste nel verbale di mediazione tra il Comune di Genova e i Signori *omissis* allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), avente ad oggetto la definizione della controversia relativa alla ripartizione dell'eredità del Signor *omissis*;
- 2) di dare mandato, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione Demanio e Patrimonio e alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale anche per le eventuali modifiche non sostanziali all'Accordo allegato;
- 3) di dichiarare, considerata l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.